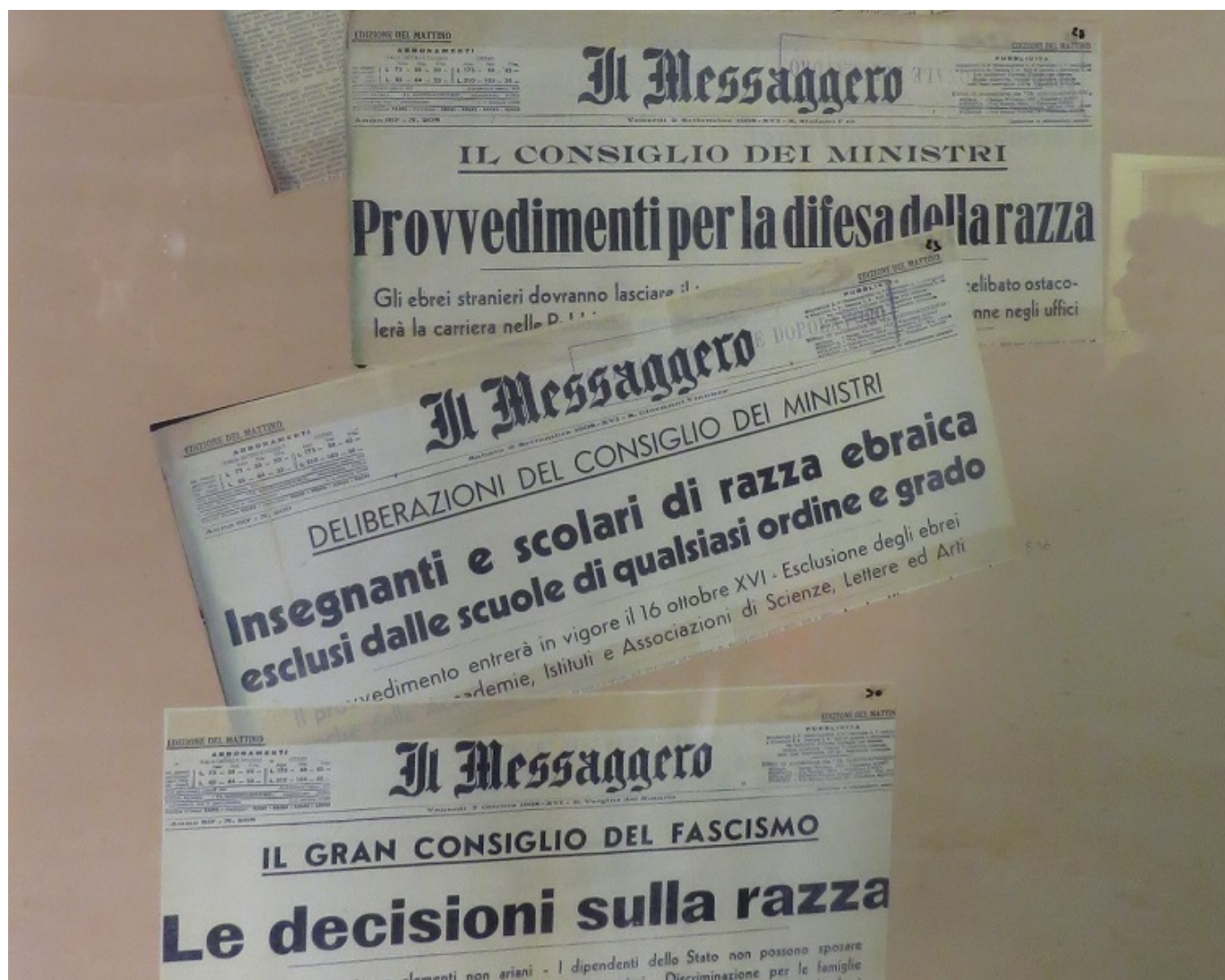


17 novembre 1938. La "difesa della razza" è legge

Categoria: Agenda

Pubblicato: Giovedì, 17 Novembre 2022 18:34

Redazione POP.ACLI



Con la firma di Vittorio Emanuele III viene promulgato il regio decreto-legge "Provvedimenti per la difesa della razza italiana". Non fu il primo e non sarà l'ultimo provvedimento del complesso di norme che andrà sotto il nome di "leggi razziali"...

La promulgazione di norme gravemente discriminatorie ed espulsive era cominciata poco più di due mesi prima. Il [Regio decreto 5 settembre 1938, n. 1390](#), Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, aveva già provveduto ad allontanare gli ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado.

Ma fu con il [Regio decreto-Legge 17 novembre 1938-XVII, N.1728](#), Provvedimenti per la difesa della razza italiana, che l'ordinamento giuridico italiano sposa la "[difesa della razza](#)".

Il decreto prevede proibizioni relative ai matrimoni (Capo I), disposizioni riguardanti gli appartenenti alla razza ebraica (Capo II), con la definizione giuridica di "appartenente alla razza ebraica"; le norme relative all'annotazione degli ebrei nei registri dello stato civile e della

popolazione; i divieti e le proibizioni in capo agli "appartenenti alla razza ebraica". Di seguito, alcuni stralci del decreto-legge:

Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; [...]

Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 19 gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.